

N. R.G. 1853/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1853/2023** promossa da:

Parte_1, in persona del Commissario temporaneo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Antonino Cella e Michele Raggi, elettivamente domiciliato in Piacenza, vicolo Perestrello n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;

ATTORE

contro

CP_1 e *Controparte_2*, rappresentate e difese, nel presente giudizio, dagli avv.ti Simone Bertuccio e Luca Di Martino, elettivamente domiciliati in Genova, via Assarotti n. 3 int. 8, presso lo studio dell'avv. Luca Di Martino;

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il *Parte_1*, in qualità di proprietario dei fondi siti nel Comune di Coli (PC), individuati al locale Catasto Fabbricati al foglio 57, mappale 692, ed al locale Catasto Terreni al foglio 57, mappale 703, ha convenuto in giudizio *Controparte_2* e *CP_3*, proprietarie dell'appezzamento limitrofo, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 57, mappale 777, per sentire accertare e dichiarare, ex art. 950 c.c., l'esatto confine tra le reciproche proprietà, apporre i termini di confine, e – conseguentemente – ordinare a queste ultime il rilascio delle porzioni di aree da loro indebitamente occupate. Parte attrice, in particolare, deduceva che, tra gli anni 2020 e 2021, le convenute avevano attuato lo sconfinamento e l'indebita occupazione di porzioni dei fondi di titolarità del *Parte_1* mediante apposizione di pilastri di ferro, rete plastificata e un cancello, come rappresentato nella relazione tecnica di parte redatta dal geom. *Per_1* [...] in data 09.01.2023. Faceva presente che ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.

1.1) Si costituivano in giudizio *CP_2* *CP_2* e *CP_3*, le quali, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza del Tribunale ordinario a favore del Giudice di Pace relativamente alla domanda di apposizione di termini ex art. 951 c.c.; nel merito, chiedevano il rigetto della domanda di regolamento dei confini in quanto si erano limitate a chiudere la loro proprietà per evitare accessi da parte di estranei; in via riconvenzionale, instavano affinché fosse accertata e dichiarata, a loro favore, l'avvenuta usucapione delle porzioni di terreno eventualmente risultanti da loro occupate in quanto la situazione di godimento degli immobili risultava consolidata a far corso dall'atto di acquisto stipulato in data 20.01.1980 dal proprio dante causa, *CP_4* senza che fossero mai state sollevate questioni in ordine ai confini da parte della proprietà confinante, ovvero l'avvenuto acquisto di un diritto di superficie ex art. 952 c.c. al fine di mantenere le opere (i paletti) eventualmente edificati sul terreno della controparte; sempre in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui l'istituto dell'usucapione e quello della superficie non fossero considerati applicabili, chiedevano che venisse costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico dei fondi di proprietà del *Parte_1* e a favore di quelli di cui erano titolari in quanto interclusi.

1.2) All'udienza del 14.02.2024, il G.I., ritenutane l'opportunità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il geom. *Persona_2* il quale assumeva l'incarico,

prestando giuramento di rito, alla successiva udienza del 19.03.2024 e depositava il proprio elaborato definitivo in data 07.08.2024. Con ordinanza del 18.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.09.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per tale incombente, l'udienza del 10.12.2024 (anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..

2) Con il presente giudizio, il Parte_I ha chiesto la determinazione della linea di confine tra i fondi siti nel Comune di Coli (PC), di proprietà delle odierne parti in giudizio.

Orbene, tale domanda deve essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 950 c.p.c., che disciplina l'azione di regolamento di confini. A riguardo, va osservato, in punto di diritto, che l'art. 950 c.c., norma di riferimento dell'azione di regolamento di confini, espressamente prevede che *“quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente”* (comma 1); a tal fine è ammesso ogni mezzo di prova e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali (commi 2 e 3).

Presupposto di tale azione è, dunque, l'incertezza del confine tra due fondi: nella specie, tale incertezza può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite tra i fondi (cd. incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (cd. incertezza soggettiva), purché quest'ultima non investa i titoli di acquisto della proprietà. Pertanto, la controversia sui confini può essere determinata non solo dalla mancanza di un confine materiale, che determina incertezza oggettiva sul confine, ma anche dall'incertezza soggettiva, da parte di uno dei due confinanti, o di entrambi, sull'esattezza del confine materiale esistente (tra le altre, Cass. civ., sez. II, sent. n. 14993 del 07.09.2012).

Quale generale premessa, è bene, inoltre, rammentare che, nell'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro. Né la natura dell'azione può mutare per il fatto che l'attore chiede il rilascio di una zona determinata del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. civ., n. 11352/1994).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, devono ritenersi astrattamente rispettati i presupposti per l'esperibilità dell'azione ex art. 950 c.c., avendo parte

attrice in concreto prospettato la presenza di una incertezza sulla demarcazione dei fondi tale da rendere necessario un adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto.

Invero, il *Parte_1* ha allegato che, tra il 2020 e il 2021, la proprietà confinante aveva compiuto alcune condotte di sconfinamento e di indebita occupazione di porzioni di alcune aree di sua titolarità mediante apposizione di pilastri di ferro, rete plastificata e financo un cancello, come rappresentato nella relazione tecnica di parte del 09.01.2023, redatta dal geom. *Persona_1* previo sopralluogo in loco ed esame delle risultanze catastali e degli atti di provenienza; invero, *Controparte_2* e *CP_3*, con le loro difese, confermano la sussistenza di una situazione di incertezza sulla linea di confine tra le proprietà delle parti laddove le stesse riferiscono che il tecnico da loro incaricato, geom. *Per_3* aveva evidenziato come fosse “*impossibile stabilire, con gli elementi a disposizione, quali siano i confini delle proprietà*”. La documentazione agli atti (doc. n. 3 di parte attrice e doc. n. 4 di parte convenuta), riguardante la corrispondenza intervenuta tra le parti prima dell’instaurazione del giudizio, rivela, poi, inequivocabilmente, lo stato di contestazione dei confini di cui è causa.

Ciò posto, deve osservarsi che, data la natura dell'azione di *vindicatio duplex incertae partis*, caratterizzata dall'onere di entrambe le parti di indicare gli elementi utili all'accertamento, in tema di regolamento di confine vige il principio secondo il quale il giudice è svincolato dalla regola *actore non probante, reus absolvitur* e deve, quindi, determinare il confine in base agli elementi probatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili, con prevalenza degli atti traslativi della proprietà (cfr. Cass. civ., n. 7159/2004). Tale principio deve, però, essere necessariamente coordinato con l'altro principio della disponibilità delle prove sancito dall’art. 115 c.p.c., il quale va inteso come vincolo del giudice, nell'accertamento dei fatti, all'iniziativa delle parti nel senso che, ove queste non deducano le prove dirette a tale accertamento, non può egli provvedervi d'ufficio sostituendo la propria iniziativa a quella (mancata) degli interessati (così Cass. civ., n. 2204/1997 e n. 7873/1990).

Al fine di determinare il confine tra fondi, pertanto, il giudice, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria d'importanza (salvo per le indicazioni, solo sussidiarie, delle mappe catastali), non può, tuttavia, prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma

la corrispondenza ad essi della situazione di fatto. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali (cfr. Cass. civ., n. 21686/2006; n. 4508/1997 e n. 12742/1993).

In particolare, la Suprema Corte ha più volte precisato che il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi – per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità – risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inadeguati alla determinazione certa del confine controverso ed il giudice ravvisi, pertanto, che il confine possa essere individuato soltanto attraverso le risultanze emergenti dalle mappe stesse (cfr. Cass. civ., n. 3101/2005; n. 9926/2004 e n. 10121/2002).

Ebbene, nel caso di specie, gli esiti dell'esperita attività istruttoria portano a ritenere fondata la ricostruzione fornita dal *Parte_1*. A riguardo, giova fare riferimento alle risultanze di cui all'elaborato peritale redatto dal CTU, geom. *Persona_2* le quali meritano di essere poste a base della presente decisione in quanto esaurienti, argomentate, prive di contraddizioni e basate su un'attenta disamina dello stato dei luoghi.

L'Ausiliare del Giudice, dopo aver effettuato operazioni topografiche di rilievo, proceduto alla ricognizione dello stato dei luoghi (costituito dagli appezzamenti di terreni per cui è causa e dai fabbricati presenti su di essi) e dopo aver premesso che: *“Considerata la situazione rilevata in loco e preso atto di tutto quanto sopra riportato, con particolare riferimento all'assenza in loco di termini lapidei che possono essere tenuti in considerazione come elementi probatori di confine, il confine è da ricercarsi considerando i Tipi di Frazionamento n. 7/1979 e n. 202/1982, la cui ricostruzione si basa sugli allineamenti e squadri indicati, nonché dalle dividenti d'impianto”*, ha proceduto all'operazione di riconfinazione, indicando i criteri seguiti. Il CTU ha, quindi, accertato che: *“il confine di fatto differisce dal confine catastale. Una porzione dell'attuale area scoperta del fabbricato della parte convenuta insiste sui mappali 692 e 703 di proprietà del *Parte_1* di *Pt_1* centro”*, a tal fine redigendo apposite planimetrie (allegati nn. 14 e 15).

Accertata la sussistenza di uno sconfinamento da parte di *Controparte_2* e *CP_3* nei confronti della proprietà attorea, devono, quindi, esaminarsi le domande svolte in via riconvenzionale dalle convenute, le quali hanno chiesto, in primo luogo, l'accertamento

dell'intervenuta usucapione *“del diritto a mantenere le opere in essere eventualmente ricadenti sul terreno oggetto di causa e di proprietà della controparte, anche ai sensi dell'art. 952 c.c. ovvero della norma meglio vista e ritenuta, compreso il diritto di passaggio in favore delle Sig.re CP_3 e CP_2 sul fondo limitrofo di proprietà del Parte_1 , e, in via gradata, accertato il carattere intercluso dell'area di loro proprietà, l'individuazione, in favore di quest'ultima, della “parte del fondo di proprietà del Parte_1 su cui concedere la servitù di passaggio pedonale e carrabile”.*

Occorre premettere che, nei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di regolamento dei confini tra proprietà limitrofe, l'eccezione d'intervenuta usucapione avanzata dal convenuto non implica la trasformazione in rivendica dell'azione proposta dall'attore, giacché il convenuto con questa eccezione non contesta il titolo di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione sopravvenuta idonea, se fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine (Trib. Pesaro, sent. 06.02.2018). Peraltro, vi è da osservare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in caso di incertezza oggettiva del confine, l'eccezione di usucapione da parte del convenuto non è ipotizzabile, considerata la promiscuità del possesso della zona confinaria e, pertanto, la sua inidoneità a determinare l'acquisto della proprietà. Quando, invece, sia stata dedotta, a fondamento dell'azione, l'incertezza soggettiva del confine, l'eccezione di usucapione è pienamente ammissibile, perché fondata sul possesso esclusivo della zona confinaria, e, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia: verificatasi l'usucapione della zona confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite (Cass., sent, n. 2283/1995).

Come sostenuto da autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione: *“affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario e del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicitare atti di signoria e che in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza”* (Cass. civ. sent. n. 1300/1980), laddove *“la prova del possesso idoneo all'usucapione, per quanto concerne sia il corpus che l'elemento subiettivo*

dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento in suo favore della realizzazione della dedotta fattispecie acquisitiva” (Cass. civ., sent. n. 909/1967).

Ebbene, nel caso di specie, la domanda di usucapione è inammissibile alla luce del regime giuridico demaniale dei beni, tra i quali i fondi *de quibus*, del Parte_1 Ente titolare di uso civico, che determina, come noto, che detti beni siano, *inter alia*, inusucapibili e inalienabili. In particolare, le aree, nonché gli annessi fabbricati di pertinenza, di proprietà di enti collettivi, quale il Comunello di Parte_1, sono qualificabili come “demanio civico” dall’art. 3, comma 2, della L. n. 168/2017 ed il loro regime giuridico “*resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità*”.

Nello specifico, è noto che la L. n. 1766/1927 nasce con la finalità di disciplinare in modo esaustivo e unitario tutti gli usi civici, indipendentemente dalle peculiarità storico-geografiche, e conseguentemente normative, che li avevano contraddistinti nel passato. Tuttavia, all’interno di detti usi, due categorie e due regimi normativi sono stati comunque individuati, in considerazione della diversità originaria della proprietà del terreno. La citata legge base del 1927 non reca, in effetti, una definizione espressa degli usi civici, ma li qualifica indistintamente come riconducibili a due diversi diritti di godimento delle terre che ne costituiscono oggetto: l’uso civico propriamente detto e il c.d. demanio civico.

La natura giuridica dei primi è ricondotta, dai prevalenti orientamenti scientifici, sia sulla base del riferimento letterale normativo, che della inerente *ratio*, a quella di diritti reali *sui generis*, gravanti su terre altrui e caratterizzati dall’inerenza al bene, dal diritto di seguito, dall’assolutezza e dalla dimensione *erga omnes* delle tutele; la connotazione peculiare consiste nel realizzare un uso di matrice non codicistica che spetta alla persona *uti civis*, ossia quale membro di un ampio gruppo di soggetti e non come singolo individuo.

La natura giuridica dei secondi è condizionata dal caratterizzarsi come beni di c.d. proprietà collettiva, la cui disciplina - così come condensata, principalmente, nella stessa L. n. 1766/1927, artt. 9, 11, 12, 13, 21 e 29 (la cui regolamentazione è stata conservata e rafforzata dagli interventi normativi sopravvenuti) - è equiparabile a quella dei beni demaniali, per quanto si desume dal loro regime di inalienabilità, inusucapibilità, immodificabilità e di conservazione del vincolo di destinazione, il quale può subire una deroga solo mediante un’apposita “sdemanializzazione”.

Quindi, i diritti civici *in re aliena* consentono l’esercizio del diritto di trarre alcune utilità (pascolo, legnatico, fungatico, caccia, pesca, acquatico, cava dei sassi, semina) da un fondo altrui;

invece, il c.d. demanio civico (qualificato anche dominio collettivo o demanio universale o comunale) consiste nel godimento di terre proprie della collettività (*in re propria*). Agli usi civici *in re propria* si riferiscono le disposizioni concernenti l'accertamento delle arbitrarie occupazioni da parte dei privati al fine alternativo della legittimazione a favore dell'occupatore o della reintegra per la destinazione dei terreni al soddisfacimento di pubbliche finalità nei modi previsti dalla legge.

Il quadro normativo degli usi civici collettivi è stato innovato, integrato e specificato con ulteriori successivi interventi normativi, che hanno corroborato la loro già stringente e peculiare disciplina giuridica. Un importante rilievo, in questo senso, va conferito al d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e, in ultimo, alla L. n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi). Nello specifico, l'art. 3, comma 1, della L. n. 168/2017 recita: *“l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”*. Lo stesso art. 3, comma 3, di quest'ultima legge, poi, sancisce che: *“Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”*, laddove - si noti - l'uso del verbo *“resta”* va ritenuto manifestazione consapevole di quanto già previsto dalla legge del 1927 e l'aggiunta specificativa della *“perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”* è sintomatica di una connotazione di *“intangibilità di tali beni”* nella loro funzione e nella finalità che perseguono. In altri termini, all'indisponibilità dei diritti di uso civico fa riscontro il regime di intangibilità, che quei diritti caratterizza, preservandoli, in via generale, da ogni negativa interferenza, suscettibile di provenire dall'esterno (regime, questo, che deve ritenersi avvalorato anche dalla previsione generale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, secondo cui: *“I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione”*).

Nel caso di specie, poi, le aree *de quibus* e il relativo fabbricato (di cui al mappale 692), così come *“tutti i beni immobili”* di proprietà del Parte_I sono espressamente qualificati dall'art. 7 dello statuto dell'Ente stesso come assoggettati a un regime demaniale; infatti, tali beni sono ricompresi nell'elenco di cui all'allegato B, citato dall'art. 8 del menzionato statuto, recante le visure catastali e identificativo degli immobili aventi tale natura demaniale.

Peraltro, la domanda riconvenzionale in oggetto, analogamente al richiamo all'eventuale configurabilità di un diritto di superficie rispetto ai paletti apposti, risulta del tutto sfornita di alcuna convincente e puntuale allegazione, sia in punto di fatto, che di diritto. Parte convenuta, peraltro, non ha nemmeno formulato istanze istruttorie volte a dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere.

Altrimenti destituita di valido fondamento è la domanda riconvenzionale di costituzione di una servitù di passaggio. A riguardo, *Controparte_2* e *CP_3* si limitano ad affermare l'“interclusione” della loro proprietà senza meglio circostanziare tale assunto e, soprattutto, senza supportarlo con elementi probatori o evidenze documentali. Nemmeno nell'elaborato peritale del CTU è dato rinvenire che le aree di proprietà delle convenute siano effettivamente intercluse.

Assumendo, quindi, a base del ragionamento che presiede l'emananda decisione quanto previsto dall'art. 950 c.c. e condividendo quanto accertato dal CTU, geom. *Persona_2* ed emerso dall'esame dei documenti acquisiti agli atti del giudizio, deve ritenersi che la domanda di parte attrice va accolta e, di conseguenza:

- va accertato e dichiarato che il confine tra i fondi di proprietà del Comunello di *Parte_1*, siti nel Comune di Coli (PC), individuati al locale Catasto Fabbricati al foglio 57, mappale 692, ed al locale Catasto Terreni al foglio 57, mappale 703, e quello adiacente, di proprietà delle convenute, sempre censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 57, mappale 777, è rappresentato dal confine catastale individuato nell'elaborato grafico di cui agli allegati 14 e 15 della CTU redatta dal geom. *Persona_2* e depositata nel presente procedimento in data 07.08.2024;
- va disposta l'apposizione di idonei termini ("a spese comuni", secondo quanto previsto dall'art. 951 c.c.; cfr. Cass., sent. n. 3642/2001) sulla linea di confine come sopra individuata.

L'accoglimento della domanda di accertamento della linea di confine comporta l'accoglimento della domanda di condanna al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata da [...] *CP_2* e da *CP_3* e, per l'effetto, queste ultime sono tenute rilasciare la porzione di terreno, di proprietà dell'attore, individuata con colore giallo nell'elaborato grafico di cui all'allegato 15 della CTU redatta dal geom. *Persona_2* e a provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

3.1) Per quanto riguarda, invece, le spese della CTU, le stesse vanno poste, in via definitiva, a carico solidale delle parti.

E', infatti, consolidato in giurisprudenza il principio che la consulenza tecnica d'ufficio sia strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Da ciò discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico, e sull'obbligo del relativo pagamento, debba prescindere sia dalla disciplina sul riparto delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle stesse, che deve avvenire sulla base del principio di soccombenza (*ex multiis*: Cass., n. 6199/1996; Cass., n. 20314/2006; Cass., n. 23586/2008).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. accerta e dichiara che il confine tra i fondi di proprietà del *Parte_1*, siti nel Comune di Coli (PC), individuati al locale Catasto Fabbricati al foglio 57, mappale 692, ed al locale Catasto Terreni al foglio 57, mappale 703, e quello adiacente, di proprietà delle convenute, sempre censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 57, mappale 777, è rappresentato dal confine catastale individuato nell'elaborato grafico di cui agli allegati 14 e 15 della CTU redatta dal geom. *Persona_2* e depositata nel presente procedimento in data 07.08.2024;

2. dispone l'apposizione dei termini, a spese comuni tra le parti, sulla linea di confine come sopra individuata, mediante collocazione di idonei picchetti;

3. condanna *Controparte_2* e *CP_3* al rilascio della porzione di terreno di proprietà del *Parte_1*, individuata con colore giallo nell'elaborato grafico di cui all'allegato 15 della CTU redatta dal geom. *Persona_2* depositata nel presente procedimento in data 07.08.2024, e a provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione degli impedimenti (paletti, reti e cancello) realizzati e posti in violazione dei suddetti confini;

4. rigetta le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta;

5. condanna *Controparte_2* e *CP_3* a corrispondere al *Parte_1* le spese da quest'ultimo sostenute per il presente giudizio che, in considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 3.810,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;

6. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti, in solido tra loro.

Piacenza, li 08.01.2025

Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi